



CITTA' DI MONTICHIARI  
Provincia di Brescia

COMUNE DI MONTICHIARI  
PROVINCIA DI BRESCIA

ORDINANZA N. 17 2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE "CORONAVIRUS" - SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DELLE COSE INTROVABILI DI DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VALUTATO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 recante "*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*";

CONSIDERATA, inoltre, l'Ordinanza del Ministero della Salute, emanata in data 19 febbraio 2021 e recante la classificazione della Regione Lombardia in zona c.d. gialla, caratterizzata da un livello di rischio moderato e scenario di moderata gravità;

VISTI gli sviluppi e le notizie relative alla diffusione della patologia definita "*CORONA VIRUS (Covid-19)*" nel territorio della Regione Lombardia ed in particolare nella Provincia di Brescia;

ACCLARATO che, in conseguenza all'applicazione dell'art. 1 del DPCM del 14 gennaio 2021, cessano di fatto le limitazioni imposte sullo svolgimento dei mercati (vendita dei soli prodotti alimentari);

ACCLARATO che sul territorio comunale di Montichiari viene esercitato, con cadenza mensile in coincidenza con l'ultima domenica del mese, il *Mercatino delle cose introvabili*;

VALUTATO l'ampio afflusso di cittadini, pubblico ed operatori, nello specifico per la partecipazione *Mercatino delle cose introvabili* dell'ultima domenica del mese, provenienti da varie provincie;

CONSIDERATO opportuno, al fine di evitare contaminazioni crociate da cittadini ed operatori, sospendere tale mercato esercitato sul territorio comunale di Montichiari a titolo precauzionale per prevenire la diffusione del *CoronaVirus* fino a revoca della presente ordinanza;

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (*Riforma della disciplina relativa al settore del*

commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59);

- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere);
- il Regolamento Comunale di organizzazione e funzionamento del Mercatino delle cose introvabili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 febbraio 2016;
- lo Statuto Comunale;

RITENUTO opportuno, sulla base delle disposizioni e motivazioni in premessa indicate, sospendere il Mercatino delle cose introvabili di domenica 28 febbraio 2021, svolgentesi sul territorio comunale di Montichiari, a titolo precauzionale per prevenire la diffusione del *CoronaVirus*;  
con la presente

## ORDINA

per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa e qui integralmente acquisiti, la **SOSPENSIONE** del mercato **Mercatino delle cose introvabili di domenica 28 febbraio 2021**.

## DISPONE che

- la presente Ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online, sul sito internet [www.comune.montichiari.bs.it](http://www.comune.montichiari.bs.it) e sulla home page del sito del Comune di Montichiari in conformità alle norme di legge;
- venga trasmessa alla:  
PREFETTURA di BRESCIA  
REGIONE LOMBARDIA - Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile;  
STAZIONE CARABINIERI di Montichiari  
AGENZIA di TUTELA della SALUTE di BRESCIA  
Comando POLIZIA LOCALE di Montichiari

## AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso dalla data della sua pubblicazione, in alternativa:

- entro 60 (sessanta) giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, nei modi e nei termini previsti dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- entro 120 (centoventi) giorni, al Capo dello Stato nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Comando Polizia Locale di Montichiari e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile.

Montichiari, li 22/02/2021



✕ Il Sindaco

Marco Togni